

592 DELLE OPERE IN COMUNE  
DISCEP. E delle cose ingiustamente acquistate si può far la limo-  
sina?

MAESTR. Certo è, che generalmente parlando, non si può far limosina (secondo che dice S. Agostino) se non delle cose giustamente guadagnate, e giustamente possedute: *De iustis laboribus facite elemosinas: Ex eo, quod recte habetis, date.* (Serm. 35. de Verb. Domini post initium.) Però di tre maniere (dice S. Tomaso) si può intendere, che alcuna cosa sia illecita, ed ingiustamente acquistata. La prima è, quando ciò, che è illecitamente acquistato, si deve al suo padrone, e non puol ritenersi da chi ingiustamente l'acquisto: come accade nel furto, nella rapina, e nelle usure: *Et de talibus, cum homo tenetur ad restitutionem, elemosina fieri non potest.* (2. 2. qu. 2. ar. 7. in corp. post initium.) Tutte dunque le cose acquistate malamente, o per via di furto, o di aperta violenza, e contro la giustizia, o per contratti usurarii, perche tutte si devono al legittimo Signore, non possono dispensarsi à poveri senza il consentimento di quello.

La seconda è, quando la cosa indebitamente acquistata nè può ritenersi chi l'acquisto, nè si deve restituire à colui, da cui si acquistò, à causa che tanto chi la ricevè, quanto chi la diede, fecero contro la giustizia: sicome accade nella simonia, in cui il dante, ed il recipiente peccano contro la giustizia della divina legge, vendendo l'uno, e comprando l'altro le cose spirituali, delle quali comandò il Signore di darli, e riceverli senza paga: *Gratis accepistis, gratis date.* (Matth. 10. 8.) Onde non dovendosi fare la restituzione à chi la diede, nè potendola ritenere chi la ricevè, se ne deve far limosina à poveri, o alla Chiesa.

La terza è, quando la cosa è illecitamente acquistata: non perche l'acquisto è illecito, ma che l'opera, in cui si acquista, è illecita: come è l'atto meretricio, o altra cosa simile, chiamato per ciò: *Turpe lucrum*, cioè un guadagno laido, e brutto: *quod enim rutilier meretricium exercent, turpiter agit, & contra legem Dei.* (Vbi supra propt. finem.) Ma perche in quello, che acquista illecitamente, non fa ad alcuno ingiustizia, se lo può lecitamente ritenere, e farne ciò, che vuole: per conseguente ne può far limosina lecitamente, come di cosa propria: *Vnde* (conchiude il Santo) *quod se illicite acquisitum est, retineri potest, & de eo elemosinam fieri.* (Ibidem in fine.) Questa limosina però non si deve fare alle Chiese, nè dare per limosine di Messe, e simili cose spirituali, venendo proibito dalla legge divina: *Non offeres mercedem prostituti in domo Dei tui.* (Deuter. 23. 18.) E questo (come dichiara S. Tomaso) così per lo scandalo de' fedeli, come per la riverenza delle cose sacre: *De acquisto per meretricium elemosina fieri potest; non autem fit de eo sacrificium, vel oblatio ad altare, tum propter scandalum, tum propter sacrorum reverentiam.* (Vbi supra in resp. ad 2.)

Così ancora tutto il guadagnato illecitamente nel gioco, o per fro-  
de